

COMUNE DI PONTERANICA

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 19.03.2019
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23.02.2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo	3
Art. 2 - Attività incentivate e destinatari	3
Art. 3 - Costituzione del fondo incentivante	3
Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo	4
Art. 5 - Esclusioni	5
Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato".....	6
Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante	7
Art. 8 - Ripartizione del fondo	7
Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.	8
Art. 10 - Conferimento degli incarichi.....	9
Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo.....	9
Art. 12 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza	10
Art. 12-bis - Fondo per l'innovazione.....	10
Art. 13 - Retroattività del regolamento	11
Art. 14 - Rinvio e abrogazioni	11

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «codice») il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinino, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, in un apposito fondo, risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione ed erogazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Attività incentivate e destinatari

1. Le funzioni tecniche incentivate, ai sensi dell'art. 113 - comma 2 - del D.lgs.50/2016, sono esclusivamente le attività di:
 - programmazione della spesa
 - valutazione preventiva dei progetti,
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara,
 - esecuzione dei contratti,
 - responsabile unico del procedimento,
 - direzione lavori,
 - direzione dell'esecuzione dei contratti nelle forniture di beni e servizi,
 - collaudo tecnico amministrativo e verifica di conformità,
 - collaudo statico.
2. I dipendenti che svolgono le suddette attività e i loro collaboratori sono i destinatari degli incentivi. Per collaboratori si intendono coloro che forniscono supporto amministrativo o operativo a una parte o a tutto l'iter del procedimento d'investimento.
3. Partecipano alla ripartizione del fondo i titolari di posizione organizzativa. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.

Art. 3 - Costituzione del fondo incentivante

1. Il fondo incentivante è costituito a valere sugli stanziamenti previsti in bilancio per lavori servizi e forniture mediante apposito accantonamento, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

2. Le somme che alimentano sono determinate secondo le disposizioni del presente regolamento in misura non superiore al 2% dell'importo degli appalti di lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra i soggetti individuati all'art. 2.
4. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per finanziare le spese tassativamente elencate dall'art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016¹
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non imputabili ai dipendenti.
6. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del d. lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera conformi al suddetto art. 106, invece, concorrono ad alimentare il predetto qualora comportino opere aggiuntive o si preveda l'utilizzo di maggiori risorse rispetto all'importo contrattuale.
7. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato applicando l'aliquota marginale. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016).
8. Per gli appalti di servizi pluriennali l'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato nella prima annualità per le attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, nelle annualità successive per le attività di RUP e per la direzione dell'esecuzione dei contratti.
9. Gli importi riconosciuti come incentivi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Amministrazione e, dai medesimi importi, sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.

Art. 4 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Sono incentivati i lavori con importo a base di gara non inferiori a € 40.000,00.
2. Per i lavori con importo a base di gara inferiore a 100.000 euro il presupposto per la destinazione al fondo è l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, dei successivi livelli di progettazione previsti dal codice dei contratti, anche in forma unica.
3. Per i lavori con importo a base di gara superiori o uguali a 100.000 euro il presupposto per la destinazione al fondo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.
5. I lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria sono particolarmente complessi, ai fini del presente articolo, quando sono presenti le seguenti condizioni:
 - necessità di un progetto che definisca nel particolare gli interventi da effettuare,

¹ Art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016: *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

- necessità di un controllo in fase di esecuzione che non si risolve in un susseguirsi di piccoli interventi ma che prevede un'organizzazione complessa degli stessi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro,
- le funzioni tecniche svolte dai dipendenti sono necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e richiedono a tal fine un supplemento di attività.

6. Per le forniture e i servizi presupposti per la destinazione al fondo sono:

- importo a base di gara della fornitura o del servizio non inferiore a € 200.000,
- l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi,
- la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento²,
- la predisposizione del documento di progettazione di servizi e /o forniture.

7. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni complesse che richiedono l'apporto significativo di una pluralità di competenze non rinvenibili nell'ambito del settore che ha curato l'appalto
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e della presente disciplina:

² Ai sensi dell'art. 113, comma 2: *“La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”*. Quando il direttore dell'esecuzione non è nominato coincide con il RUP.

- i contratti esclusi dall'applicazione del codice in base alle disposizioni di cui al d. lgs. 50/2016 (art. 1, comma 3³, art. 17⁴, art. 19⁵, art. 20⁶);
- i lavori di importo inferiore a € 40.000;
- gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 200.000.

Art. 6 - Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di “partenariato pubblico privato”

(abrogato)

- ³ a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
- 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
 - 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
- b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
- d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
- e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

⁴ Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della [legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della [legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni; ⁽²⁶⁾
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ⁽²⁷⁾
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro;
- h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
- i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

⁵ Contratti di sponsorizzazione

⁶ *Opera pubblica realizzata a spese del privato*

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima del 2% dell'importo a base di gara di cui all'art. 2, comma 1, è così graduata:

A) per i lavori:

IMPORTI DEI LAVORI A BASE DI GARA	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00	2%
fra 500.000 e 1.000.000	1,5%
Oltre i 1.000.000	1%

B) per servizi e forniture:

IMPORTI DELLE FORNITURE E SERVIZI	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00	2%
fra 500.000 e 1.000.000	1,5%
Oltre i 1.000.000	1%

C) per le concessione e i PPP:

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO	PERCENTUALE
fino a € 500.000,00	1,5%
oltre € 500.000,00	1%

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 8 - Ripartizione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra i vari dipendenti incaricati in relazione all'attività assegnata avviene nelle percentuali riportate nelle seguenti tabelle.

Per i lavori:

Responsabile unico del procedimento (R.U.P)	30 %
Programmazione della spesa degli investimenti	5%

Valutazione preventiva dei progetti	10 %
Predisposizione e controllo della procedura di gara	25 %
Direzione dei lavori	20 %
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5 %
Collaudatore statico	5 %
Totale	100 %

Per forniture e servizi:

Responsabile unico del procedimento (R.U.P)	35 %
Programmazione della spesa	5 %
Predisposizione e controllo della procedura di gara	20 %
Direzione dell'esecuzione	30 %
Verifica di conformità	10 %
Totale	100 %

2. In presenza di collaboratori, le percentuali sopra stabilite vengono suddivise in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile del settore di riferimento.
3. Per i casi in cui in capo allo stesso soggetto confluiscono più funzioni, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano.

Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti ad errori imputabili ai soggetti incaricati della predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività,

l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI ESECUZIONE	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 10 - Conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile del settore interessato individua per ciascuna fase, i dipendenti incaricati delle attività incentivate. L'individuazione è operata con atto formale contenente:

- l'oggetto dei lavori, opere, forniture e servizi,
- l'importo previsto a base di gara,
- l'elencazione delle attività previste.

2. Il Responsabile di settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

3. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nella tabella dell'art 8.

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a personale esterno alimentano il fondo incentivante le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del d. lgs. 50/2016.

Art. 11 - Liquidazione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del settore preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nel procedimento. Nel caso in cui il Responsabile del settore coincida con il RUP, la liquidazione degli incentivi sarà disposta dal Segretario comunale, acquisita la relazione inerente le attività svolte e la sussistenza dei requisiti e condizioni per l'inserimento a fondo delle somme e l'erogazione degli incentivi, redatta dal Responsabile di settore.

2. Ai fini della liquidazione dell'importo spettante, nel limite dalla quota attribuita, il Responsabile tiene conto:

- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

3. Nel caso di ritardi nei tempi o incrementi nei costi imputabili a negligenza del dipendente la quota spettante verrà decurtata delle percentuali di cui all'art.9.

4. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta entro 30 giorni dall'accertamento della conclusione dell'attività assegnata, salvo che per le attività di programmazione della spesa e di verifica dei progetti il cui pagamento è disposto solo a seguito dell'avvio della procedura di gara.
5. Nel caso di appalti di servizi o forniture e concessioni di servizi che hanno durata pluriennale la liquidazione per le attività del RUP nella fase dell'esecuzione, del direttore dell'esecuzione e dei collaboratori nella fase dell'esecuzione è disposta periodicamente allo scadere delle annualità dell'appalto.
6. Ai fini delle liquidazione le prestazioni si intendono concluse:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
7. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% della percentuale spettante.
8. Le somme non liquidate in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente sono economie di bilancio
9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia sul fondo; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
10. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'articolo 3, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Art. 12-bis - Fondo per l'innovazione.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Le risorse sono accantonate dal responsabile di settore con la determinazione a contrarre.

3. Le somme del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili solo a compimento della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, è determinata annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 13 - Retroattività del regolamento

1. Il presente regolamento ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dall'entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 (19 aprile 2016).

Art. 14 - Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al d. lgs 50/2016 e smi ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento, abroga ogni altra disposizione regolamentare già adottata dal Comune in materia.